

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GENOVA BADMINTON CLUB



Articolo 1 – Denominazione e sede

Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, è costituita con sede in Genova, l'associazione sportiva dilettantistica GENOVA BADMINTON CLUB

Articolo 2 – Accettazione delle norme degli organismi sportivi

Il sodalizio accetta incondizionatamente e si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento alle norme statuarie e regolamentari della Federazione Italiana Badminton e del CONI, impegnandosi ad accettare e ad eseguire le decisioni dei suoi organi, nonché dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo

Articolo 3 – Finalità

Il sodalizio non persegue finalità di lucro ed ha lo scopo di svolgere, propagandare e promuovere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, nell'ambito della Federazione Italiana Badminton (FIBa). E' un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche. Potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Articolo 4 – Ammissione dei soci

Fanno parte del Genova Badminton Club in qualità di soci ordinari, (salva facoltà di istituire altre categorie di soci), tutti coloro che abbiano presentato domanda di ammissione accolta dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, e si impegnano al pagamento di una quota associativa annuale nella misura stabilita dall'assemblea. I soci atleti entrano a far parte del sodalizio con la sottoscrizione della tessera rilasciata dalla FIBa. Tutti i soci si impegnano a prendere conoscenza dello statuto sociale, degli eventuali regolamenti interni, nonché delle normative federali, a rispettarne i contenuti e a fare riferimento costante all'associazionismo sportivo.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea, purché' maggiorenni, e possono accedere a tutte le cariche sociali secondo le modalità previste dal presente statuto. I soci sono tenuti:

- Al pagamento della quota sociale
- All'osservanza dello statuto sociale, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi Sociali.
- Al rispetto individuale della normativa federale sportiva



Articolo 6 – Perdita della qualità di socio

I soci cessano di essere tali per recesso volontario, espulsione o radiazione. L'espulsione è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota sociale annuale. La radiazione è deliberata nelle stesse forme in caso di gravi violazioni dello statuto o del regolamento sociale ovvero delle normative federali.

Articolo 7 – Struttura della Società

Gli organi sociali sono:

- a) Assemblea dei soci
- b) Presidente
- c) Consiglio direttivo

Articolo 8 – Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo deliberante del sodalizio. È regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci, per cui le deliberazioni prese in conformità delle norme statuarie, obbligano e vincolano tutti i soci, compresi gli assenti. L'assemblea dei soci si deve riunire in via ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente entro il luglio di ogni anno, per discutere i seguenti compiti:

In sede ordinaria

- a) Elezione degli organi sociali
- b) Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- c) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo
- d) Deliberazioni in merito a modifiche strutturali, trasformazioni, fusioni e scioglimento del sodalizio
- e) Decisioni in merito a tutte le questioni di cui sia stata investita

In sede straordinaria:

- a) Modifiche dello statuto
- b) Deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione
- c) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno

L'assemblea potrà essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità:

- a) Su convocazione del Presidente o, se lo sostituisce, del Vice Presidente.
- b) Su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto
- c) Su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri

La convocazione dell'assemblea deve essere comunicata ad ogni socio almeno venti giorni prima della data fissata, in via telematica, per lettera o in seguito alla pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'associazione, e deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione. Ogni socio potrà farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega. Il delegato non potrà rappresentare più di tre soci. L'assemblea delibera a scrutinio segreto, per appello nominale o

per acclamazione. La votazione per l'elezione degli organi sociali e le sanzioni disciplinari deve avere luogo a scrutinio segreto. L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, ad eccezione dei casi di modifiche allo statuto sociale, per le quali è richiesta la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto e l'assenso della maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 9 – Il Presidente

Il Presidente è eletto ogni due anni dall'assemblea dei soci; gli sono attribuite la direzione e la legale rappresentanza dell'associazione; gli competono inoltre il coordinamento di tutte le attività ed il controllo diretto della gestione amministrativa e tecnico-sportiva. Presiede il Consiglio Direttivo

Articolo 10 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica per due anni, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, in tutte le sue funzioni con autorizzazione a sottoscrivere in proprio atti e o comunicazioni del sodalizio.

Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo

Il sodalizio è amministrato e diretto dal Consiglio Direttivo, eletto ogni anno dall'assemblea dei soci, ed è presieduto dal Presidente del sodalizio. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta scritta di almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione avviene a mezzo comunicazione telematica almeno cinque giorni prima della data stabilita dalla riunione. Nella convocazione devono essere indicate la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito allorché sia presente la metà dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri nella gestione ordinaria del sodalizio, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che per statuto risultino in modo tassativo riservati all'assemblea, di fronte alla quale è responsabile del proprio operato. Nei casi di straordinaria amministrazione, il Consiglio Direttivo può disporre autonomamente del fondo sociale, nei limiti stabiliti dal totale del bilancio preventivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Programmare le attività sociali in funzione dello statuto
- b) Stabilire l'entità delle quote sociali annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- c) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea
- d) Predisporre regolamenti interni
- e) Proporre le questioni relative all'ammissione, espulsione o radiazione dei soci, sulle quali provvede in via d'urgenza, all'assemblea per la ratifica.
- f) Determinazione della quota annuale a carico dei soci

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. È facoltà del Consiglio Direttivo istituire ed attribuire nel proprio ambito gli incarichi di Segretario, Responsabile Tecnico ed altri ritenuti idonei per l'attività sociale.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima Federazione sportiva o discipline

associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della stessa disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 12 – Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno (o diverso periodo liberamente scelto dall'associazione).

Articolo 13 – Rieleggibilità e non retribuzione delle cariche

Tutte le cariche sono rieleggibili. È esclusa ogni forma di retribuzione diretta o indiretta delle stesse, fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute e documentate, per lo svolgimento degli incarichi sociali.

Articolo 14 – Fondo sociale

Le quote annualmente corrisposte dai soci e i beni acquistati con esse costituiscono il fondo comune del sodalizio. Il fondo sociale è altresì composto da oblazioni, sponsorizzazioni, incassi derivati da gare o manifestazioni sportive organizzate dal sodalizio, quote versate dai soci, per corsi di specializzazione sportiva. Finché questo dura, i singoli soci non possono chiederne le divisioni né pretenderne la quota in caso di recesso.

Articolo 15 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la corresponsione di utili diretti o indiretti sotto qualsiasi forma. L'assemblea straordinaria che deliberi lo scioglimento e la liquidazione del sodalizio, può altresì stabilire la restituzione, in proporzione e nei limiti del valore nominale, della quota sociale salvo previa definizione di tutti i rapporti obbligatori facenti capo al sodalizio.

Articolo 16 – Scioglimento

Lo scioglimento del sodalizio deve essere deliberato da apposita assemblea straordinaria, con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto, a maggioranza qualificata della metà più uno dei presenti ed aventi diritto al voto.

Articolo 17 – Liquidazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento deve altresì specificare le modalità della fase di liquidazione, in particolare:

- a) Deve nominare i liquidatori, che operino gratuitamente se prescelti tra i soci
- b) Salvo quanto previsto dall'articolo 14, l'eventuale saldo attivo del fondo deve essere devoluto in conformità al principio dell'assenza del fine di lucro, a scopi benefici o sportivi.

Il presente statuto sociale è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 7 gennaio 2019

Il Presidente dell'Assemblea

Federico Biondi

Il Segretario dell'Assemblea

Isabella Gardini



IL FUNZIONARIO
(Isabella Gardini)